

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

(Provincia di Udine)

Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto l'adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024/2026, ai sensi dell'art. 19, co. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, nell'ambito della Sezione 3.3 del PIAO

Il Revisore dei Conti del Comune di San Giorgio di Nogaro, Rag. Laura Ceccotti, nominata con deliberazione consiliare n. 51 del 29 giugno 2022 per il periodo 14/07/2022 – 13/07/2025;

- Ricevuta in data 02.04.2024 la bozza della deliberazione di Giunta avente ad oggetto l'adozione del P.I.A.O. – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026, che include tra l'altro:

- a) il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026 (Sezione 3.3 del PIAO) e l'allegato piano occupazionale;
- b) il piano delle azioni positive per il triennio 2024/2026 quale obiettivo di Ente nella sezione dedicata alla performance;

VISTI:

il bilancio di previsione 2024-2026 e i relativi allegati ai sensi del d.lgs. 118/2011, nonché la nota di aggiornamento al DUP 2024-2026, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 98 in data 27/12/2023 che contiene, nella Sezione Operativa, la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e delle capacità assunzionali dell'Ente in base alla normativa vigente;

- PREMESSO:

che l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

visto il DM 25 luglio 2023;

CONSIDERATO:

la volontà dell'Ente di definire, nell'ambito del PIAO, la programmazione del fabbisogno triennale 2024-2026 del personale a tempo indeterminato e del lavoro flessibile nel rispetto dei vincoli generali e di contenimento della spesa di personale, garantendo la neutralità finanziaria secondo le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001;

tenuto conto che il fabbisogno di personale relativamente alle annualità 2024-2026, riportato nella Sezione 3.3 del PIAO e vista la dotazione organica al 01.04.2024, contenuta nel documento, con n. 39 posti in organico e n. 34 posti occupati, è attualmente pari a cinque unità e precisamente una unità cat. C, una unità di categoria B e tre unità di categoria D;

considerato inoltre che, per l'esercizio 2024 e 2025, vi saranno ulteriori posti da ricoprire mediante mobilità o concorso pubblico o attingimento di graduatoria, in quanto vacanti a seguito di pensionamento, dimissioni/ mobilità, come riportato nella tabella relativa alle assunzioni 2024/2026 predisposta dall'Ufficio personale e che sarà necessario quindi procedere a sette assunzioni per subentro di personale nell'esercizio 2024 e a due ulteriori assunzioni per subentro nell'esercizio 2025;

CONSIDERATO

che viene a definirsi la capacità assunzionale dell'Ente, nonché il fabbisogno del personale, relativamente all'annualità 2024, e per l'intero triennio 2024-2026, sulla base della "dotazione di spesa potenziale massima sostenibile";

Visti gli artt. 90 e 110 del T.U. enti locali e l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 in materia di programmazione triennale del fabbisogno del personale e relativi atti di programmazione, come modificato dal D.Lgs. 75/2017;

VISTI

l'art. 30 del D.Lgs. 165/2001;

l.'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001;

l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della L. 183/2011;

considerato che l'Ente non ha eccedenze di personale;

il DM 08/05/2018 in materia di "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

l'art. 33, co.2 del D.L 30 aprile 2019 n. 34 in tema di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni, in base alla sostenibilità finanziaria;

il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale dispone, a decorrere dall'esercizio 2021, il rispetto della nuova soglia di spesa per il personale dipendente, che costituisce anche limite per nuove assunzioni, disponendo una particolare metodologia di calcolo del predetto limite di spesa;

la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020;

la L.R. 7 novembre 2019 n. 19 avente ad oggetto "Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale 18/2015";

la L.R. 6 novembre 2020 n. 20, avente ad oggetto. “Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18; l’articolo 19 della L.R. 18/2015, come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 20/2020, che definisce i seguenti obblighi di finanza pubblica per enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia;

- a) assicurare l’equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale,
- b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell’articolo 21 della medesima legge regionale,
- c) assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell’articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale;

l’articolo 22 della L.R. 18/2015, in ordine alle modalità attraverso le quali gli enti assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale;

Considerato che le disposizioni contenute nella legge regionale 20/2020, che hanno modificato la legge regionale 18/2015, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021; Preso atto pertanto che i vincoli attualmente previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali, non si applicano agli enti locali della Regione, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati, come confermato dalla sentenza n. 273 del 03/12/2020 della Corte Costituzionale;

PRESO ATTO

che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1885/2020 sono stati determinati i valori soglia per l’esercizio 2021 e gli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica anche per la spesa del personale, seppure in via sperimentale;

considerato che a seguito della sperimentazione 2021, sono state successivamente emesse specifiche direttive, contenute nella DGR n. 789 del 21.05.2021;

che la DGR n. 1578 del 20.11.2020 prevede che gli enti il cui valore soglia è inferiore al valore soglia di virtuosità possono incrementare la spesa di personale, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione;

Considerato che il valore soglia percentuale, per i comuni da 5 mila a 9.999 abitanti, dato dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, è ora fissato al 27,20%, con percentuale invariata rispetto all’esercizio 2023;

verificati i conteggi del Responsabile del Servizio finanziario, effettuati secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale per la determinazione del valore soglia per le nuove assunzioni e riferiti al quinquennio 2024-2028;

verificato che le spese previste nel prossimo quinquennio dall’Ente per il personale dipendente, sono inferiori, per tutte le annualità dal 2024 al 2028, al limite soglia

stabilito dalla normativa regionale, sulla base del piano occupazionale 2024-2026 in corso di approvazione, che prevede nove nuove assunzioni nell'arco del triennio, salvo ulteriori cessazioni che potrebbero verificarsi, oltre a quelle già previste nel piano triennale dei fabbisogni di personale in corso di approvazione;

PRESO ATTO

che l'Ente potrà in ogni caso procedere ad eventuali assunzioni a tempo determinato per l'attuazione di piani del PNRR;

verificato che il numero complessivo di dipendenti che compongono la dotazione organica in corso di approvazione da parte dell'Ente, è pari a 39 unità, e corrisponde alla dotazione dell'anno precedente, a cui si aggiunge il segretario comunale;

VERIFICATO

Quindi che rispetto agli obblighi di sostenibilità della spesa di personale, questo Ente si posiziona, per tutte le annualità 2024-2028, decisamente al di sotto del valore soglia previsto del 27,20%, corrispondente per l'esercizio 2024 al tetto massimo di spesa di personale pari a € 2.470.249,49 (spesa potenziale);

CONSIDERATO

che come ribadito dalla circolare Prot. 0038197 / P di data 30.12.2020 della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, i comuni che si collocano al di sopra del proprio valore soglia, devono adottare le misure necessarie per conseguire il predetto valore soglia entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento; il termine di 5 anni decorre dall'anno successivo all'esercizio in cui viene approvato il rendiconto nel quale è stato rilevato il superamento del valore soglia;

che qualora l'Ente, in sede di bilancio di previsione, si trovi al di sopra del valore soglia, dovrà valutare già in tale sede le azioni da porre in essere, in armonia con la ratio delle norme in materia, che prevedono una spesa di personale coerente con le proprie entrate correnti;

- che con il precedente piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 l'ente già assicurava la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dall'art. 22 L.R. n. 18/2015 e s.m.i., nell'arco del quinquennio che comprendeva le annualità del bilancio di previsione 2023-2025, tenuto conto della DGR 1885/2020 e della circolare della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, Prot. 0038197/P del 30.12.2020; quindi posizionandosi in tutte le annualità, leggermente al di sotto del valore soglia allora previsto del 27,20%, a seguito di una progressiva diminuzione della spesa del personale programmata;

- che con il piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026 in corso di approvazione nell'ambito della Sezione 3.3 del PIAO, l'ente assicura per tutti gli anni,

la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dall'art. 22 L.R. n. 18/2015 e s.m.i., nell'arco del quinquennio che comprende le annualità del bilancio di previsione 2024-2026, come approvato, collocandosi su un valore percentuale di spesa di personale pari a circa il 18% delle entrate correnti, per tutti gli anni del quinquennio considerato, rispetto al valore soglia del 27,20% e che permane inferiore al valore soglia, anche considerando le entrate al netto dell'imposta Iliu sugli immobili di categoria D (importo tabella P);

visti i pareri di regolarità tecnico contabile espressi dal competente Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;

esaminata la proposta di deliberazione di cui in premessa e gli allegati alla stessa;

RILEVATO

il permanere degli equilibri di bilancio;

l'andamento dinamico della gestione che, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio di bilancio;

le previsioni contenute nel documento di programmazione triennale in oggetto che sono compatibili con l'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

ATTESTA

- Ai sensi dell'art. 19, co. 8, della L. 448/2001, e in coerenza con gli artt. 30, 34 -bis e 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e con le Linee Guida contenute nel DPCM 8 maggio 2018, tenuto conto della DGR 1885/2020, come modificata dalla DGR n. 1994/2021, e delle norme di coordinamento contenute nella circolare della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, Prot. 0038197/P del 30.12.2020, la legittimità del contenuto della delibera di adozione del piano triennale dei fabbisogni per il triennio 2024-2026 e del relativo piano occupazionale, contenuti all'interno della Sezione 3.3 del PIAO;

- la compatibilità economico-finanziaria, per gli esercizi dal 2024 al 2028, delle previsioni di spesa effettuate con i vincoli di bilancio e la coerenza con i vincoli posti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, con l'art. 22 L.R. 18/2015, come modificata dalla L.R. 20/2020 e con la DGR n. 1885/2020, come modificata dalla DGR n. 1994/2021;

- esprime il proprio **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione in oggetto, con specifico riferimento alla Sez. 3.3 del PIAO Piano triennale dei fabbisogni di personale.

San Giorgio di Nogaro, lì 03.04.2024

Il Revisore dei Conti
Laura Ceccotti